

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE
AMINISTRATIVE CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI
COMUNALI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI. (ART. 16 DELLA LEGGE
16.1.2003, N. 3)

Articolo 1. - Fonte legislativa e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dall'art. 16 della legge 16.1.2003, n. 3.
2. In tutte le ipotesi in cui si accertino violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze della Città di Lissone, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dai successivi articoli.

Articolo 2. - Limite minimo e massimo

1. Per le violazioni alle norme contenute nei regolamenti comunali della Città di Lissone o nelle ordinanze attuative dei regolamenti stessi o di leggi o di atti aventi forza di legge, laddove con precedenti atti, non sia già stata fissata, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
2. Le ordinanze attuative dei regolamenti comunali o di leggi o di atti aventi forza di legge, sin dalla loro emanazione, possono determinare, entro i limiti minimo e massimo sopra esposti, l'entità della sanzione da pagare in caso di violazione delle medesime.

Articolo 3. - Pagamento in misura ridotta

1. In applicazione al principio di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione

immediata o, se questa non è intervenuta, dalla notificazione del verbale.

Articolo 4. - Obbligo del rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Dirigente della Polizia Municipale della Città di Lissone.

Articolo 5. - Scritti difensivi - Ordinanza ingiunzione.

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Dirigente della Polizia Municipale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.
2. Il dirigente della Polizia Municipale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo e massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e ad ogni circostanza attenuante.
3. Il pagamento è effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, presso la Tesoreria Comunale, previo ritiro, a cura dell'interessato, della reversale di cassa emessa dal settore economico-finanziario della Città di Lissone.

4. Ai sensi dell'art. 27 della legge 689/1981, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quella in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi.

Articolo 6. - Opposizione all'ordinanza ingiunzione

1. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente per territorio, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
2. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
3. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Articolo 7. - Esecuzione forzata.

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si darà luogo all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 6.7.2001, esaminata senza riscontro di vizi di legittimità dall'Organo Regionale di Controllo - Sezione Interprovinciale di Milano, nella seduta del 18.7.2001 atti n. 144.

La deliberazione suddetta è stata ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30.07.2001 al 14.08.2001 agli effetti dell'art. 10 delle preleggi al codice civile.

Lo stesso è stato riapprovato e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 4.4.2003, esecutiva ai sensi di legge e ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29.04.2003 al 14.05.2003 agli effetti dell'art. 10 delle preleggi al Codice Civile e dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Il presente Regolamento è entrato in vigore il 15.05.2003

Lissone, 20 maggio 2003

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Di Marco

IL SINDACO
F.to Ambrogio Fossati